

**OGGETTO: RIPARTIZIONE E CONSEGUENTE UTILIZZO DEI PROVENTI
DELLE SANZIONI PECUNiarIE PROVENIENTI DA VIOLAZIONI
DEL CODICE DELLA STRADA PER L'ANNO 2017.**

-----==0==-----

Proposta di deliberazione formulata dalla Polizia locale e amministrativa

Richiamato il quarto comma dell'art. 208 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 nel testo vigente dopo le modifiche apportate dalla Legge n. 120/2010 il quale stabilisce che i Comuni devono devolvere una quota pari al 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada alle seguenti finalità:

- lettera a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;*
- lettera b) in misura non inferiore a un quarto, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;*
- lettera c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità;*

Richiamato altresì l'art. 142, commi dal 12 bis al 12 quater, del D.Lgs. n. 285/1992, così come modificato dalla Legge n. 120 del 29.07.2010 e dal D.L. n. 16/2012 convertito con modificazioni nella L. n. 44/2012 che prevede:

12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di

pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.

Visto l'articolo 25 della legge n. 120/2010 che:

☐ *al comma 2 prevede l'emanazione di un decreto attuativo per l'approvazione del modello di relazione consuntiva e delle modalità di versamento dei proventi all'ente proprietario della strada;*

☐ *al comma 3 fissa l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi da 12-bis a 12-quater dell'articolo 142 del d.Lgs. n. 285/1992 all'esercizio finanziario successivo a quello di emanazione del citato decreto;*

Preso atto che ad oggi non risulta ancora emanato il decreto ministeriale attuativo dell'articolo 25 della legge n. 120/2010;

Visto l'articolo 4-ter, comma 16, del decreto legge n. 16/2012 convertito nella Legge n. 44/2012 che prevede che "In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285";

Ritenuto pertanto, pur nell'incertezza del quadro normativo sopra delineato, che a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 trovino applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 142, commi da 12-bis a 12-quater del D. Lgs. n. 285/1992;

Vista la circolare del Ministero dell'interno 24/12/2012 prot.17909;

Ritenuto di provvedere in merito allocando nel bilancio di previsione dell'esercizio 2016 le somme necessarie per garantire il vincolo di destinazione dei proventi di cui agli articoli 142 e 208 del d.Lgs. n. 285/1992;

Visto l'art. 393 del regolamento di esecuzione del Codice della strada emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 secondo il quale gli enti locali sono tenuti ad iscrivere nel bilancio annuale un apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'art. 208 del Codice con obbligo, per le somme introitate e per le spese effettuate, di fornire al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti il rendiconto finale delle entrate e delle spese;

Ritenuto che occorre pertanto fin d'ora determinare la prevedibile entrata per sanzioni amministrative pecuniarie che saranno accertate dal Comune nell'anno 2017 e determinare le quote da destinarsi alle finalità previste dal secondo e quarto comma dell'art. 208 del Codice della strada, per la loro iscrizione nel bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2017;

Dato atto che la riforma contabile, prevista dal D.Lgs. n. 118/2011 aggiornato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, stabilisce che dal 2015 vanno iscritte a bilancio tutte le entrate comprese quelle di dubbia esigibilità rispetto alle quali è necessario iscrivere nella parte spesa un fondo crediti di dubbia esigibilità che per le entrate in oggetto (proventi da sanzioni CdS) è stato stimato, per l'anno 2017, in 2.100 Euro, pari al 10% dell'introito previsto come sanzioni per le violazioni al codice della strada;

Considerato che la previsione di entrata derivante dalle sanzioni in parola per l'anno 2017, iscritta nello schema di bilancio preventivo del medesimo esercizio, ammonta ad euro 21.000,00;

Ricordato che il 50% delle sanzioni elevate sulle strade di proprietà dell'ex Provincia di Pordenone deve essere trasferito, dopo l'emanazione di apposito decreto, all'Ente subentrante la Provincia e che in fase di predisposizione del Bilancio di previsione tale somma è stata quantificata in euro 5.000,00 (50% da trasferire euro 2.500,00 previsti al capitolo di spesa 794)

Considerato che la quota a destinazione vincolata come fondo crediti di dubbia esigibilità pari al 10% dell'introito previsto come sanzioni per violazioni codice della strada, risulta essere quindi €Euro 2.100,00;

Ritenuto che la quota da ripartire, ossia il 50% di 13.900 Euro, risulta essere pari a 6.950 Euro;

Ritenuto di procedere al riparto di tale ammontare, destinandolo, nelle misure previste per legge, alle finalità rientranti tra quelle previste dalla legge stessa, come segue:

<i>FINALITA'</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
<i>Lett.a) sostituzione, ammodernamento e manuten. segnaletica</i>	<i>1160</i>	<i>Acquisto di beni</i>	<i>3.475,00</i>
<i>Lett. c) miglioramento sicurezza stradale</i>	<i>1201</i>	<i>Prestazione di servizi</i>	<i>3.475,00</i>
	<i>TOTALE QUOTA DEVOLUTA</i>		<i>6.950,00</i>

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del servizio polizia locale e in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) Di iscrivere nel bilancio di previsione 2017 la somma di Euro 21.000,00 nella parte prima ENTRATA – (parte entrate – capitolo 430) per i proventi spettanti al Comune di Comune di Pasiano di Pordenone ai sensi degli artt. 208 e 142 del CDS;

2) Di dare atto che nel bilancio 2017 detti proventi, nella misura non inferiore al 50%, e al netto delle somme vincolate come fondo crediti di dubbia esigibilità e delle quote destinate all'Ente

Tutela Strade della Regione FVG quale ente proprietario della strada, sono destinati alle finalità di cui all'art. 208, per un importo complessivo pari a Euro 6.950,00 come segue:

<i>FINALITA'</i>	<i>CAPITOLO</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>
<i>Lett.a) sostituzione, ammodernamento e manuten. segnaletica</i>	<i>1160</i>	<i>Acquisto di beni</i>	<i>3.475,00</i>
<i>Lett. c) miglioramento sicurezza stradale</i>	<i>1201</i>	<i>Prestazione di servizi</i>	<i>3.475,00</i>
	<i>TOTALE QUOTA DEVOLUTA</i>		<i>6.950,00</i>

3) Di dare atto che sono rispettati i disposti dell'art. 208, comma 4, del D.Leg.vo 285/92 e s.m.i;

4) Di precisare che, qualora gli introiti effettivi fossero superiori alla somma prevista, si provvederà con successivo atto deliberativo alla destinazione delle ulteriori somme.

5) Di dare atto dell'iscrizione delle somme suddette nello schema di deliberazione di bilancio per l'esercizio 2017 da sottoporre a deliberazione del Consiglio Comunale.

6) Di demandare al Comandante della Polizia Locale la predisposizione e l'invio entro il 31 maggio 2017 della relazione inerente la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relative all'anno 2016 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater, del Codice della Strada, qualora sia implementata da parte dello stesso Ministero la piattaforma informatica per la trasmissione di tali dati;

7) Di dichiarare con separata, unanime e favorevole votazione, espressa nei modi e nei termini di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – comma 4 – D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30.04.2016, dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2016 – 2018 e relativi allegati;

VISTI i parere di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dai Responsabili dell'Area Polizia locale e amministrativa e Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Leg.vo 267/2000;

SI PROPONE

- 1) Di approvare la presente proposta di deliberazione formulata formulata dalla Polizia locale e amministrativa*

Stante l'urgenza,

SI PROPONE

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e s.m.e i..-

'''